
SENTENZA

Cassazione civile sez. III - 07/03/2016, n. 4390

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI	Giuseppe Maria	-	Presidente	-
Dott. TRAVAGLINO	Giacomo	-	Consigliere	-
Dott. ARMANO	Uliana	-	Consigliere	-
Dott. SCRIMA	Antonietta	-	Consigliere	-
Dott. VINCENTI	Enzo	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18068/2013 proposto da:

HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del
Procuratore Speciale Avv. LAURA RIGO, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato CARLO
FERDINANDO EMANUELE, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

P.D.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2063/2012 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata
l'08/06/2012, R.G.N. 15239/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/12/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l'Avvocato CARLO SANTORO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - P.D. convenne in giudizio la Helwett Packard Italiana s.r.l. (di seguito anche HP) per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 158,18, corrispondente al valore

del software (segnatamente, Euro 114,00 per la licenza di "Windows Vista Home Premium" ed Euro 44,18 per la licenza di "Works 8") acquistato unitamente al computer notebook marchio "Compaq", prodotto dalla HP, sul quale era preinstallato detto software quale sistema operativo, oltre al risarcimento dei danni per mancato uso del computer.

A fondamento della pretesa l'attore dedusse di non essere interessato all'uso del predetto software e di aver esercitato "il diritto a non accettare le condizioni di licenza d'uso del sistema operativo Microsoft (EULA)", così da contattare la HP per ottenere il rimborso del software medesimo come previsto dalle condizioni EULA, la quale HP, però, si era rifiutata di effettuare detto rimborso per la inscindibilità dei prodotti hardware e software.

Nel contraddittorio con la HP (che contestava la fondatezza della pretesa attorea), l'adito Giudice di pace di Catania, con sentenza del novembre 2008, accolse la domanda del P. e condannò la HP al rimborso in suo favore della somma di Euro 158,18, previa restituzione dei due software, nonché al risarcimento del danno, per mancato utilizzo del computer, liquidato in Euro 500,00.

2. - Avverso tale decisione interponeva appello la HP, che il Tribunale di Catania, nel contraddittorio con il P., con sentenza resa pubblica l'8 giugno 2012, accoglieva solo in parte, annullando i capi di condanna al pagamento della somma di Euro 44,18 (relativa al rimborso della licenza di Works 8) ed al pagamento della somma di Euro 500,00 (relativa al risarcimento del danno patrimoniale), confermando nel resto la sentenza impugnata.

2.1. - Il giudice di appello osservava, anzitutto, che rimanendo comunque incontrovertito che per "produttore" era da intendersi il produttore dell'hardware - il testo della clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali di licenza applicabili al software Windows Vista cui dover fare effettivo riferimento era del seguente tenore: "Utilizzando il software, il licenziatario accetta le presenti condizioni. Qualora il licenziatario non le accetti, non potrà utilizzare il software e dovrà contattare il produttore o l'installatore per conoscere le modalità di restituzione allo scopo di ottenere il rimborso del prezzo".

2.2. - Ciò premesso, il Tribunale, ad integrazione della motivazione del giudice di primo grado, riteneva che "l'obbligazione del produttore HP nei confronti del compratore di computer portatili da essa prodotti ed immessi sul mercato unitamente ai software di Microsoft ivi preinstallati" trovasse "la sua fonte nell'accordo esistente tra il produttore dei software, titolare delle relative licenze (Microsoft) ed il produttore dell'hardware (HP), che commercializza i suoi prodotti unitamente ai software, inserendo volontariamente nel proprio hardware le condizioni generali del contratto di licenza d'uso del software, che, in quanto opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, è utilizzabile soltanto se l'utente accetti le condizioni generali del titolare della licenza d'uso".

Un tale accordo - soggiungeva il giudice di secondo grado - era da configurarsi e qualificarsi "come un vero e proprio contratto a favore di terzo, ai sensi degli artt. 1411 c.c. e segg. ", essendo la anzidetta clausola inserita nelle condizioni generali di licenza d'uso del software "all'evidenza frutto di accordi commerciali intercorsi tra le due società, rispettivamente produttrici dell'hardware e del software, offerti unitariamente sul mercato", avendo la HP "certamente accettato tali clausole, laddove ha inserito il contratto di licenza del software nel suo hardware che ha poi posto unitariamente sul mercato", così da restare "tenuta a rispondere nei confronti dei terzi acquirenti di quanto ivi promesso".

Del resto - proseguiva il Tribunale - ciò rispondeva "ad interessi meritevoli di tutela giuridica perseguiti dai due produttori" (pertinenza esclusiva di Microsoft circa le determinazioni su licenza e condizioni di uso dei software, appetibilità sul mercato dei prodotti Microsoft, necessità di evitare l'insorgenza di posizioni monopolistiche), sicchè HP, inserendo "nei suoi computer le condizioni di licenza d'uso dei software Microsoft, nell'esercizio della sua autonomia contrattuale, ha assunto l'obbligo espressamente posto a carico del produttore, di effettuare la prestazione ivi contemplata nei confronti degli acquirenti dei suoi prodotti ove ha preinstallato il software, terzi che sono pienamente individuabili proprio nei soggetti acquirenti dei due beni tecnicamente scindibili ed unitariamente posti in commercio, secondo la libera scelta di politica commerciale di HP".

2.3. - Il giudice di appello escludeva, altresì, che la clausola in esame avesse un contenuto indeterminato, per essere rivolta solo ad ottenere "informazioni" o, comunque, rimettendo "all'arbitrio del produttore le modalità del rimborso", assumendo, invece, un "senso solo in quanto finalizzata a stabilire il diritto al rimborso del software", quale "unico prodotto, tra i due assemblati, che l'acquirente non può e non deve utilizzare, laddove non intenda accettare le condizioni contenute nella licenza d'uso", che, del resto, non sono "in alcun modo riferibili all'hardware", rispetto al quale la stessa clausola non accenna "ad eventuali restituzioni", così da non potersi neppure ritenere - proprio in ragione del contenuto di detta clausola - che hardware e software (prodotti commerciali scindibili, ciascuno con valore e prezzo di mercato del tutto autonomo, tali "da poter certamente essere venduti separatamente") costituiscano un "unicum, non in quanto tecnicamente inscindibili, ma in quanto posti in vendita unitariamente".

2.4. - Il Tribunale assumeva, poi, che fosse irrilevante la "riserva mentale" dell'acquirente al momento dell'acquisto del computer portatile e il fatto che "l'esistenza del software all'interno del computer era pubblicizzata sulla confezione dei due prodotti unitariamente immessi sul mercato", posto che l'acquirente per poter utilizzare il software "ivi assemblato" è tenuto ad accettare le condizioni "di un contratto di licenza del software, che resta del tutto distinto dalla compravendita ed è regolato da clausole particolari che l'acquirente non può conoscere al momento dell'acquisto, ma soltanto dopo aver comprato il prodotto ed acceso l'elaboratore per il primo utilizzo".

2.5. - Il giudice di secondo grado, ritenuta corretta la quantificazione del valore di mercato del software Vista Home Premium in quanto "fatto incontestato", rigettava sia la domanda del P. relativa al rimborso del software Works 8, per non aver l'attore prodotto in giudizio il "testo del contratto di licenza", sia quella di danno patrimoniale, in quanto sfornita di prova sulla sua stessa sussistenza.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Hewlett Packard Italiana s.r.l. affidandosi ad otto motivi, illustrati da memoria.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimato P. D..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo mezzo è denunciato vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Tribunale avrebbe adottato una motivazione contraddittoria e carente sul fatto decisivo del "titolo dell'obbligazione di rimborso asseritamente gravante su HP", là dove, integrando sul punto la inadeguata motivazione resa dal primo giudice, ha poi fatto "affidamento sulla stessa fonte" indicata dal Giudice di pace, "ossia l'asserita clausola EULA", così da non consentire "di individuare la fonte (o titolo) dell'obbligazione de qua".

1.1. - Il motivo è infondato.

1.1.1. - Occorre premettere, in linea più generale (e in funzione dello scrutinio anche dei motivi che seguono e con i quali si prospetta il medesimo tipo di vizio), che lo scrutinio di questa Corte in ordine a censure che veicolino vizi riconducibili al n. 5 del richiamato art. 360 (nella formulazione, applicabile *ratione temporis*, antecedente alla novella legislativa dell'agosto 2012, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata l'8 giugno 2012) è uno scrutinio "stretto", nel senso che esso - per conformarsi ai caratteri che l'ordinamento processuale imprime al giudizio di legittimità - non può oltrepassare determinati limiti, posti a presidio di una non consentita ingerenza nel "merito" della decisione assunta dal giudice "del fatto" che ha emesso la sentenza impugnata.

E' in quest'ottica, dunque, che la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., 21 agosto 2006, n. 18214; Cass., 26 gennaio 2007, n. 1754; Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608) ha affermato che la delibazione sulla motivazione, denunciata con ricorso per cassazione, si configura come uno scrutinio sulla logicità del giudizio di fatto e non consente, dunque, un riesame del merito dell'intera vicenda processuale, ma soltanto la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.

A quest'ultimo spetta, quindi, dare adeguata contezza dell'iter logico-argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione, ma, a tal fine, al medesimo giudice del merito è riservato in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere e bilanciare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi. Sicchè, la revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, deborda dai confini della giurisdizione di legittimità e si risolve, invero, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato esclusivamente, come detto, allo stesso giudice del merito.

Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia (a tal fine occorrendo che emerga necessariamente un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità), ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

1.1.2. - Sicchè, alla luce degli enunciati principi, appare evidente come, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata (cfr., segnatamente, sintesi ai pp.2.1. e 2.2. del "Ritenuto in fatto" che precede e cui si rinvia) si sottragga alla doglianza di parte ricorrente, avendo chiaramente individuato la fonte dell'obbligazione cui era tenuta HP in forza di un ragionamento del tutto intelligibile (il quale muove da un presupposto accordo in favore di terzo, per giungere poi a definire la portata negoziale della licenza del software, messa anche in rapporto con la vendita dell'hardware), che, del resto, non palesa affatto alcuna distonia, giacchè l'integrazione argomentativa rispetto alla decisione di primo grado ha riguardato unicamente la qualificazione giuridica del titolo fondante la prestazione obbligatoria, che in detta decisione era mancata, così da utilizzare, in siffatta operazione ermeneutica, proprio gli stessi "dati documentali acquisiti al processo", ossia, principalmente, la c.d. clausola EULA. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..

Il giudice di appello, nel ravvisare la fonte dell'obbligazione gravante su HP nell'asserito accordo tra produttore dei software (Microsoft) e il produttore dell'hardware (HP) avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacchè un tale accordo non sarebbe stato mai invocato come causa petendi dall'attore (avendolo "menzionato soltanto

genericamente e incidentalmente"), il quale, invece, avrebbe posto a fondamento dell'obbligazione di HP unicamente la specifica clausola EULA. 2.1. - Il motivo è infondato.

Il Tribunale, come si evince dal complessivo tenore della motivazione (cfr. ancora sintesi ai pp.2.1. e 2.2. del "Ritenuto in fatto" che precede e cui si rinvia), non ha operato alcuna mutatio libelli, introducendo, in violazione dell'art. 112 c.p.c., una causa petendi diversa da quella allegata dall'attore a fondamento del (diritto etero integrato di) credito vantato (ossia la portata negoziale della clausola EULA), posto che tale credito - e cioè il rimborso del valore economico del software Vista Home Premium - è stato riconosciuto sulla base degli effetti obbligatori discendenti proprio dalla predetta clausola EULA, avendo lo stesso giudice del merito tratto da questa stessa clausola il convincimento circa il presupposto accordo tra produttore di software e di hardware, peraltro richiamato dalle difese del medesimo P. (come lo stesso motivo in esame dà contezza).

3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.; nonchè dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Tribunale, in violazione delle norme indicate in rubrica, avrebbe mal governato le regole sul riparto dell'onere probatorio e fondato la decisione su fatti non provati, giacchè l'accordo tra produttori (Microsoft ed HP) non sarebbe stato mai prodotto dal P., nè si troverebbe in atti.

Peraltro, la motivazione sarebbe anche contraddittoria, giacchè in relazione alla pretesa di rimborso del software "Works 8" lo stesso giudice di secondo grado l'ha rigettata proprio per difetto di prova in ragione della mancata produzione del relativo contratto di licenza.

3.1. - Il motivo è infondato.

Come già innanzi rilevato, il giudice di appello, in forza di un ragionamento presuntivo, ha desunto l'accordo tra gli anzidetti produttori dalla clausola EULA del solo software "Vista Home Premium", quale documento agli atti ritualmente acquisito (come neppure la ricorrente contesta).

Donde, nessuna violazione delle regole sul riparto dell'onere di prova, nè del principio per cui il giudice deve decidere iuxta alliga et probata partium, trovando il convincimento giudiziale la propria fonte su risultanze di causa e, in forza delle stesse, sulla prova logica consentita dagli artt. 2727 c.c. e segg. (che, nei suoi presupposti e nella sua intrinseca portata, non è stata oggetto di censura con il motivo in esame).

4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1411 c.c..

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 1372 c.c., comma 2, in quanto l'accordo "in base al quale le società del gruppo Hewlett Packard inseriscono nei propri prodotti i software Microsoft non è stato stipulato dal HP, bensì dalla capogruppo statunitense (ossia Hewlett Packard Development Company L.P.)", per cui si sarebbe fatta gravare su HP una "obbligazione di rimborso asseritamente scaturente da un accordo stipulato fra altri soggetti", che non poteva avere effetti per i "terzi", cioè HP e lo stesso P..

Inoltre, il giudice del gravame avrebbe violato l'art. 1411 c.c., attribuendo un diritto all'attore "senza aver verificato se il suddetto accordo (mai invocato nè prodotto in giudizio) fosse retto dal diritto italiano e, comunque, potesse effettivamente configurarsi quale contratto a favore di terzi in base alle citate norme".

4.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

Esso non coglie la ratio decidendi che assiste la sentenza impugnata e che, come in precedenza evidenziato, muove da un presupposto accordo (ma in esso non si esaurisce) tra produttori che è desunto dalla clausola EULA della licenza del software "Vista Home Premium", la cui valenza negoziale nei confronti della HP Italiana s.r.l. non è posta in dubbio, con la conseguenza che, in siffatta prospettiva del giudice del merito non fatta oggetto di pertinenti censure, anche del relativo presupposto non è dato dubitare, quale che ne siano termini e condizioni interne, che la stessa HP non rivela.

5. - Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1321 e 1325 c.c.; nonchè dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Tribunale, facendo mal governo dei criteri di ermeneutica contrattuale, avrebbe errato a ritenere che la clausola EULA, non accettata dal P., potesse fondare l'obbligazione di rimborso di HP, mancando essa di contenuto completo ed efficacia vincolante, giacchè conteneva solo "un mero avvertimento di natura commerciale volto a fornire alcune informazioni all'utente", senza neppure indicare le modalità di restituzione e rimborso, che vengono rimesse al produttore.

Peraltro, sui tali rilievi veicolati con l'atto di appello, il giudice di secondo grado non avrebbe motivato o lo avrebbe fatto insufficientemente.

5.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

Il Tribunale ha espressamente ed adeguatamente motivato (cfr. sintesi al p.2.3. del "Ritenuto in fatto" che precede e cui si rinvia) sulle censure della società appellante in ordine alla portata ed all'efficacia vincolante della clausola EULA, non limitandosi al significato letterale delle parole in essa utilizzate, ma - in armonia con la norma dell'art. 1362 c.c. - ha tenuto conto del complessivo senso negoziale in funzione della "comune

intenzione" delle parti e del comportamento delle stesse in riferimento alla complessa operazione contrattuale.

Di talchè, non solo non si ravvisa alcuna insufficienza argomentativa rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ma la stessa prospettazione del vizio di error in indicando si configura come estraneo al paradigma legale (di cui al n. 3 dello stesso art. 360), poichè, lungi dal censurare effettivamente la erronea applicazione dei canoni di interpretazione negoziale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., sostituisce (inammissibilmente) il senso del regolamento contrattuale desunto dalla stessa parte interessata a quello ricavato dal giudice di merito in forza dell'apprezzamento ad esso esclusivamente riservato.

6. - Con il sesto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1326 c.c..

Il Tribunale, nel ravvisare la fonte dell'obbligo di rimborso di HP nella clausola EULA non accettata dal P., avrebbe erroneamente applicato le regole sulla conclusione del contratto.

A tal riguardo, la società ricorrente assume che, non avendo il P. mai accettato la proposta di contratto di licenza, non si sarebbe mai validamente perfezionato alcun contratto inter partes.

Invero, un siffatto rapporto contrattuale tra HP e P. si sarebbe potuto instaurare solo se quest'ultimo avesse accettato "il rimborso dell'intero prezzo di hardware e software a fronte della loro restituzione, in conformità alle "modalità di restituzione" di HP, cui la "clausola" dell'EULA fa espressamente riferimento"; oppure si sarebbe instaurato se HP avesse accettato la proposta formulata dal P. (con lettera del 7 dicembre 2007) per la restituzione del solo software con rimborso della somma di Euro 114,00.

6.1. - Il motivo è inammissibile.

Esso prescinde sostanzialmente dalla ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. sintesi ai pp.2.1./2.4 del "Ritenuto in fatto" che precede e cui si rinvia) che ha dato contezza del modus operandi della complessa operazione negoziale e dell'insorgenza dell'obbligazione di rimborso di HP, là dove la società ricorrente propone, invece, una propria orientata versione della vicenda negoziale, che intende (ma in modo inammissibile) sostituire all'apprezzamento riservato al giudice del merito.

7. - Con il settimo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1325, 1346 e 1418 c.c. e art. 115 c.p.c.; nonchè dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della "clausola dell'EULA", che non obbligava HP a rimborsare il "valore di mercato" del software "Windows Vista" di

Microsoft, giacchè altrimenti sarebbe stata nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, non specificando l'entità della somma oggetto di rimborso.

La stessa nullità della clausola si avrebbe anche nel caso che essa si riferisse al "valore di mercato" del software, non determinato, nè determinabile a priori (siccome debito di valuta), poichè "varia nel tempo e in dipendenza del luogo o canale di vendita".

In tal modo, il giudice di appello, desumendo altresì il detto "valore mercato" dal comportamento processuale delle parti, avrebbe pure violato l'art. 115 c.p.c., giacchè non poteva ritenere "non contestato" detto "valore", che HP aveva, comunque, dedotto essere "inferiore ai prezzi di mercato".

Peraltro, non avendo tenuto conto degli anzidetti rilievi dell'appellante HP, il giudice di secondo grado sarebbe incorso nel vizio di omessa o insufficiente motivazione.

7.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

Il giudice di secondo grado ha specificamente motivato (cfr. sintesi ai pp.2.3. e 2.5. del "Ritenuto in fatto" che precede a cui si rinvia) sulla determinazione del prezzo, ai valori di mercato, del software, operando al riguardo una plausibile esegesi della clausola EULA, in linea, del resto, con il principio di determinabilità dell'oggetto del contratto, di cui all'art. 1346 c.c.(con esclusione quindi della nullità ex art. 1418 c.c.), giacchè alla relativa determinazione può addivenirsi, in mancanza di una norma di legge che ne specifichi le modalità, con ogni mezzo a ciò idoneo - anche aliunde, con riferimento ad altri atti e documenti, ovvero con i criteri che il contratto stesso e la pratica delle cose possono suggerire - purchè l'identificazione sia inequivoca (cfr., in tale prospettiva, Cass., 14 marzo 1987, n. 2665).

Un siffatto accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità là dove, come nella specie, risulti correttamente e congruamente motivato, mentre la censura, nella sostanza, si viene a sostituire, in modo inammissibile, all'apprezzamento riservato al giudice del merito, proponendo una propria lettura in senso riduttivo del regolamento negoziale.

Peraltro, il rilievo del Tribunale sulla mancata contestazione del valore di mercato del software siccome monetariamente precisato non è scalfito in questa sede dai rilievi di parte ricorrente, che danno contezza di contestazioni solo generiche di detto puntuale valore, giacchè non viene affatto indicato (nè lo processuali richiamati in ricorso) quale valore di mercato inferiore.

8. - Con l'ottavo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., "nonchè dei principi sul collegamento negoziale".

Il Tribunale, in violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e dei principi giurisprudenziali sul collegamento negoziale, avrebbe erroneamente escluso che il contenuto della "clausola dell'EULA" potesse essere interpretato "nel senso di prevedere il rimborso dell'intero prezzo del computer a fronte dell'integrale restituzione di quest'ultimo (e non del solo software Microsoft fornito in dotazione)". Ciò in quanto detta clausola, da leggersi "alla luce dell'EULA "nel suo complesso" (ossia anche in base all'art. 2 che precisa come la licenza software "è assegnata in modo permanente al dispositivo con cui viene acquistato il software"), "non specifica "in alcun modo" di riferirsi "esclusivamente al software" o alla sua restituzione", ma farebbe "invece espresso e generico riferimento alle "modalità di restituzione" stabilite da HP, che prevedono l'opposto", avendo la medesima società inteso concepire software ed hardware come "un prodotto singolo inscindibile" (come del resto evidenziato "sulla confezione e nel materiale pubblicitario del computer"), tanto da avvincere teleologicamente la vendita dell'hardware e la licenza del software da un nesso di reciproca interdipendenza, dovendosi quindi ripercuotere le vicende dell'una sull'altra, così da condizionarne validità ed efficacia.

8.1. - Il motivo è infondato.

La motivazione del giudice di appello (cfr. sintesi ai pp.2.3. e 2.4.

del "Ritenuto in fatto" che precede e cui si rinvia) è in armonia con il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 19161 dell'11 settembre 2014 e così massimato:

"l'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d'uso del sistema operativo, non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell'intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi.

Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer".

Nè in contrario può attribuirsi rilievo al fatto dedotto dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. - che la clausola EULA su cui ha giudicato il Tribunale di Catania avesse un contenuto in parte difforme da quella oggetto del giudizio in cui è stata resa la citata sentenza di questa Corte, giacchè l'esegesi fornita dal giudice di appello nella presente controversia (al di là della circostanza che, infine, gli esiti dell'interpretazione sono stati

quelli di rendere sostanzialmente uniforme il contenuto delle due clausole) si è sviluppata, in ogni caso, proprio nella direttrice - segnata dal principio sopra enunciato - della scindibilità commerciale dei due prodotti, con autonomia della compravendita dell'hardware rispetto all'accettazione di utilizzo del software, secondo le condizioni dettate dalla relativa licenza, e, dunque, palesando l'insussistenza di un collegamento tra gli anzidetti negozi.

9. - Il ricorso va, dunque, rigettato e, in assenza di attività difensiva in questa sede da parte dell'intimato, nulla è da disporsi in punto di regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della decisione, sussistono i presupposti per l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2016